Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 17 giugno 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 139 DEL 17 GIUGNO 1937-XV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 27: **Ministero delle finanze: Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni ferroviarie 3 % sorteggiate nella 42ª estrazione del 4 maggio 1937-XV, ed elenco delle obbligazioni sorteggiate in precedenti estrazioni e non presentate al rimborso.

(1987)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 28: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni 5 % create pel risanamento della città di Napoli sorteggiate nella 39ª estrazione effettuata il 15 e 17 maggio 1937-XV, ed elenco delle obbligazioni sorteggiate in precedenti estrazioni e non presentate al rimborso.

(1988)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 28 aprile 1937-XV, n. 833.
Istituzione del corpo della « Guardia alla frontiera ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, recante modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di rendere le grandi unità del Regio esercito interamente disponibili per le operazioni e di assicurare, d'altra parte, in ogni eventualità, l'immediata ed efficace difesa delle frontiere affidandola a uno speciale corpo di nuova istituzione;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito uno speciale corpo del Regio esercito denominato « Guardia alla frontiera ».

Art. 2.

La « Guardia alla frontiera » è ordinata in settori di copertura retti da generali di brigata o colonnelli.

Ciascun settore di copertura comprende un numero vario di unità minori.

Per ciascun settore di copertura, di massima, esiste un deposito territoriale.

Art. 3.

Gli ufficiali e i sottufficiali assegnati alla « Guardia alla frontiera » sono compresi negli organici degli ufficiali e dei sottufficiali delle varie armi (esclusa quella dei carabinieri Reali).

Art. 4.

La ripartizione del personale fra i vari enti della « Guardia alla frontiera » è stabilita dal Ministro per la guerra con apposite tabelle graduali e numeriche.

Il presente decreto, che avrà vigore dal 20 dicembre 1934-XIII, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 71. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 aprile 1937-XV, n. 834.
Istituzione presso il Ministero dei lavori pubblici dell'Ispettorato generale per il servizio contratti ed Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 26 settembre 1933, n. 1231, circa l'ordinamento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici;
Riconosciuta la necessità di riordinare i servizi anzidetti in conseguenza della istituzione presso il Ministero dei lavori pubblici dell'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche, disposta con il R. decreto-legge 25 giugno 1936, numero 1538;
Ritenuta l'opportunità di unificare presso il Ministero dei lavori pubblici l'Ufficio contratti, ora dipendente dal Segretariato generale degli affari generali e del personale, col Servizio relativo all'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche mediante la creazione di un servizio autonomo;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, col quale è conferita al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per i lavori pubblici;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I servizi dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici sono ripartiti nel modo seguente:
Direzione generale dell'edilizia e delle opere igieniche;
Direzione generale della viabilità e dei porti;
Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici;
Direzione generale dei servizi speciali;
Direzione generale delle nuove costruzioni ferroviarie;
Segretariato generale degli affari generali e del personale;
Ispettorato generale per il servizio contratti ed Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche.

Art. 2.

Con decreto Ministeriale sarà provveduto all'ordinamento interno dei servizi dell'Ispettorato generale per il servizio contratti ed Albo nazionale degli appaltatori, cui è preposto un funzionario di grado 5° nei limiti dei posti di grado 5° previsti nell'attuale organico del ruolo della carriera amministrativa.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 74. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 marzo 1937-XV, n. 835.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Corpo di Cristo, in Altavilla Irpina (Avellino).

N. 835. R. decreto 15 marzo 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Corpo di Cristo, in Altavilla Irpina (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 15 marzo 1937-XV, n. 836.
Dichiarazione formale dei fini di n. 5 Confraternite della provincia di Ascoli Piceno.

N. 836. R. decreto 15 marzo 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite, in provincia di Ascoli Piceno:

1. Arciconfraternita della Pietà, in Fermo.
2. Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario, in Monterinaldo.
3. Confraternita del SS.mo Rosario, in Monterubiano.
4. Confraternita del S.S. Spirito e Sacramento, in Ortezzano.
5. Confraternita del SS.mo Sacramento eretto nella Chiesa collegiata, in Rotella.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 15 marzo 1937-XV, n. 837.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Monache di S. Chiara, in Urbino (Pesaro).

N. 837. R. decreto 15 marzo 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Monache di S. Chiara, in Urbino (Pesaro), e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo di immobili del complessivo valore approssimativo di L. 47.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 15 marzo 1937-XV, n. 838.

Dichiarazione formale dei fini di n. 10 Confraternite della provincia di Benevento.

N. 838. R. decreto 15 marzo 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite, in provincia di Benvento:

1. Airola - Confraternita del SS.mo Corpo di Cristo.
2. Airola - Confraternita dell'Immacolata Concezione.
3. Airola - Confraternita del SS.mo Rosario.
4. Airola - Confraternita del Purgatorio.
5. Benevento - Confraternita di S. Giovenale Martire.
6. Guardia Sanframondi - Arciconfraternita dell'Assunta.
7. Montesarchio - Confraternita di S. Giacomo Apostolo.
8. Paduli - Confraternita del SS.mo Sacramento.
9. Paduli - Confraternita dei S.S. Andrea e Lucia.
10. Solopaca - Confraternita dei Sette Dolori.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 19 aprile 1937-XV, n. 839.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato.

N. 839. R. decreto 19 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presidente dell'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare il legato di L. 70.000, disposto in favore dell'Istituto medesimo dal sig. Prima Alessandro.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1937 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 giugno 1937-XV.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Civitacampomarano (Campobasso), e assunzione della gestione del patrimonio da parte del Banco di Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Civitacampomarano (Campobasso) non è in grado di utilmente funzionare;

Veduta la proposta formulata al riguardo dal Banco di Napoli - Sezione di credito agrario;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Civitacampomarano (Campobasso) è sciolto e la gestione del patrimonio della Cassa stessa è affidata al Banco di Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1935)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 giugno 1937-XV.

Condizioni alle quali avrà luogo l'incorporazione della Cassa rurale di Montemarciano nella Cassa di risparmio di Iesi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il R. decreto in data 19 aprile 1937-XV, n. 696, con il quale è stata disposta l'incorporazione della Cassa rurale di Montemarciano nella Cassa di risparmio di Iesi;

Sentito il Comitato dei Ministri di cui al precitato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

L'incorporazione della Cassa rurale di Montemarciano nella Cassa di risparmio di Iesi, di cui al R. decreto 19 aprile 1937-XV, n. 696, avrà luogo alle seguenti condizioni:

1° assunzione da parte della Cassa di risparmio di Iesi di tutte le attività e passività della Cassa rurale di Montemarciano, quali risultano dal bilancio di quest'ultima, chiuso alla data 31 dicembre 1935-XIV;

2° utilizzo, da parte della Cassa di risparmio di Iesi, del patrimonio della Cassa rurale predetta per la copertura delle eventuali perdite;

3° intervento della Cassa di risparmio sopraccennata con una somma non superiore alle L. 4000, prima di escutere i soci dalla Cassa rurale, per quelle perdite che eventualmente non potessero essere coperte dal patrimonio della Cassa rurale predetta;

4° garanzia da parte di alcuni soci della Cassa rurale i cui nominativi sono stati designati dal Consiglio di amministrazione della Cassa rurale stessa e accettati dalla Cassa di risparmio di Iesi, a favore di quest'ultima per l'eventualità che le perdite non coperte dal patrimonio della Cassa rurale superino le L. 4000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1943)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 giugno 1937-XV.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Paulilatino (Cagliari), e assunzione della gestione del patrimonio da parte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;

Ritenuto chela Cassa comunale di credito agrario di Paulilatino (Cagliari) non è in grado di utilmente funzionare;

Veduta la proposta al riguardo formulata dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Paulilatino (Cagliari) è sciolto e la gestione del patrimonio della Cassa stessa è affidata all'Istituto di credito agrario per la Sardegna, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, gli atti e le attività dell'Ente predetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1937 - Anno XV.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1936)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 giugno 1937-XV.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Palmas Suergiu (Cagliari), e assunzione della gestione del patrimonio da parte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Palmas Suergiu (Cagliari) non è in grado di utilmente funzionare;

Veduta la proposta al riguardo formulata dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Palmas Suergiu (Cagliari) è sciolto e la gestione del patrimonio della Cassa anzidetta è affidata all'Istituto di credito agrario per la Sardegna, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, gli atti e le attività dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1937 - Anno XV.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1937)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 giugno 1937-XV.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Casalduni (Benevento), e assunzione della gestione del patrimonio da parte del Banco di Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 20 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Casalduni (Benevento) non è in grado di utilmente funzionare;

Veduta la proposta al riguardo formulata dal Banco di Napoli - Sezione credito agrario;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Casalduni (Benevento) è sciolto e la gestione del patrimonio della Cassa anzidetta è affidata al Banco di Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, gli atti e le attività dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1937 - Anno XV.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1938)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 giugno 1937-XV

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Rapino (Chieti), e assunzione della gestione del patrimonio da parte del Banco di Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Rapino (Chieti) non è in grado di utilmente funzionare;

Veduta la proposta al riguardo formulata dal Banco di Napoli;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

È sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Rapino (Chieti), e la gestione del patrimonio della Cassa anzidetta è affidata al Banco di Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, gli atti e le attività dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1939)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 giugno 1937-XV.

Modificazione del regolamento per il personale dell'Istituto di San Paolo di Torino.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Visto il regolamento per il personale dell'Istituto di San Paolo di Torino, approvato con decreto del Ministro per le finanze in data 8 aprile 1933-XI, e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di San Paolo di Torino, in data 6 aprile 1937-XV;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Nel regolamento per il personale dell'Istituto di San Paolo di Torino è inserito, tra le disposizioni transitorie il seguente art. 126-ter:

« Per l'ammissione a concorsi pubblici o interni da bandire non oltre il 31 dicembre 1939 per la nomina a posti del ruolo ordinario, il limite massimo di età di anni 30 stabilito dall'art. 6 del presente regolamento non si applica al personale fuori ruolo, purchè alla data del 4 febbraio 1937-XV presti ininterrotto servizio presso l'Istituto da almeno due anni e sia fornito degli altri requisiti previsti dal presente regolamento.

« Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di richiami militari ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1940)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 giugno 1937-XV.

Fusione della Cassa comunale di credito agrario di Tavernole e di Cesinali nella Cassa comunale di credito agrario di Aiello del Sabato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-IV, n. 375;

Ritenuto che in seguito all'aggregazione dei comuni di Tavernole e Cesinali al comune di Aiello del Sabato (Avellino) vengono a coesistere nello stesso comune di Aiello del Sabato tre Casse comunali di credito agrario e che è quindi opportuno addivenire alla loro fusione;

Veduta la proposta al riguardo formulata dal Banco di Napoli;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

La Cassa comunale di credito agrario di Tavernole e quella di Cesinali sono fuse nella Cassa comunale di credito agrario di Aiello del Sabato, alla quale dovranno fare la consegna del patrimonio e degli archivi degli Enti stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1941)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 giugno 1937-XV.

Condizioni alle quali avrà luogo l'incorporazione della Banca di Unione agricola tosco-romagnola di S. Piero in Bagno (Forlì) nella Cassa di risparmio di Forlì.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti dei pegni di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per la esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il R. decreto 19 aprile 1937-XV, n. 695, col quale è stata disposta l'incorporazione della Banca di Unione agricola tosco-romagnola di S. Piero in Bagno nella Cassa di risparmio di Forlì;

Sentito il Comitato dei Ministri, di cui al precitato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

L'incorporazione della Banca di Unione agricola tosco-romagnola di S. Piero in Bagno (Forlì) nella Cassa di risparmio di Forlì, di cui al R. decreto 19 aprile 1937-XV, n. 695, avrà luogo alle seguenti condizioni:

1° rimborso, da parte della Cassa di risparmio di Forlì, del capitale azionario della Banca di Unione agricola tosco-romagnola, quale risulterà dopo il pagamento di tutte le passività, entro un termine massimo di quattro anni, mediante quattro rate uguali;

2° corresponsione, da parte della Cassa di risparmio di Forlì, sul detto capitale azionario, quale risulterà dopo il pagamento di tutte le passività, degli interessi nella misura stabilita dal Cartello interbancario per i depositi vincolati a sei mesi;

3° assunzione, da parte della Cassa di risparmio, del personale della Esattoria comunale;

4° le spese dell'incorporazione saranno a carico del bilancio della Banca di Unione agricola tosco-romagnola;

5° l'incorporazione avrà effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1937 - Anno XV.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1942)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 giugno 1937-XV.
Accordo economico collettivo per la disciplina della vendita dell'essenza di bergamotto.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'accordo economico collettivo per la disciplina della vendita dell'essenza di bergamotto, stipulato ai sensi dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930-VIII, n. 206, in data 27 febbraio 1937-XV, tra la Confederazione fascista degli agricoltori, la Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti ortofrutticoli, la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e la Federazione nazionale fascista degli industriali dei prodotti chimici; con l'intervento della Federazione nazionale fascista degli addetti alle case di deposito, vendita e spedizione, della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'industria chimica e del Consorzio provinciale dell'agricoltura di Reggio Calabria;

Visto il parere espresso dalla Corporazione dell'ortofloro-frutticoltura nella seduta dell'8 marzo 1937-XV, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163;

Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale nella seduta del 30 aprile 1937-XV ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 aprile 1935-XIII, n. 441, convertito in legge con la legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1745;

Visto l'art. 11 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163;

Decreta:

Articolo unico.

E' disposta la pubblicazione dell'unito testo di accordo economico collettivo per la disciplina della vendita dell'essenza di bergamotto, visto dal Segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Il presente decreto sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Accordo economico collettivo per la disciplina della vendita dell'essenza di bergamotto.

L'anno 1937-XV, il giorno 27 del mese di febbraio, in Roma, la Confederazione fascista degli agricoltori, rappresentata dal presidente on. Mario Muzzarini;

la Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti ortofrutticoli, rappresentata dal presidente commendatore Francesco Boccadifuoco;

la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, rappresentata dal presidente on. Franco Angelini;

la Federazione nazionale fascista degli industriali dei prodotti chimici, rappresentata dal direttore prof. Mario Baruchello;

con l'intervento della Federazione nazionale fascista degli addetti alle case di deposito, vendita e spedizioni, rappresentata dal segretario avv. Alfonso Virdia;

della Federazione nazionale fascista dei lavoratori della Industria chimica rappresentata dal segretario dott. Francesco Berna;

del Consorzio provinciale dell'agrumicoltura di Reggio Calabria, rappresentato dal suo presidente dott. Domenico Morace;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 278, convertito in legge con la legge 23 aprile 1936-XIV, n. 289, il quale prescrive che qualsiasi vendita di essenza di bergamotto, tanto all'interno che all'estero, deve essere fatta a mezzo del Consorzio provinciale dell'agrumicoltura di Reggio Calabria;

Riconosciuta la necessità che le vendite del Consorzio ai commercianti siano regolate da norme generali e costanti, in uno spirito di concreta collaborazione corporativa, e, nell'interesse comune delle categorie produttrici e commerciali, siano effettuate in modo da garantire la genuinità e la purezza del prodotto messo in commercio;

Stipulano il seguente accordo economico collettivo:

Art. 1.

In relazione al disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 278, convertito in legge con la legge 23 aprile 1936-XIV, n. 289, i rapporti economici fra i produttori di essenza di bergamotto che a norma del citato R. decreto-legge sono tenuti a depositare annualmente tutto il prodotto nei magazzini generali del bergamotto di Reggio Calabria, e le ditte commerciali all'ingrosso e di esportazione, sono regolati dal presente accordo economico a carattere nazionale.

Art. 2.

Il prezzo di vendita è fissato periodicamente dal Consiglio di amministrazione del Consorzio, sentite le organizzazioni sindacali dell'agricoltura, del commercio e dell'industria. Il prezzo è fissato per essenze base 38°, con riferimento agli usi e alle consuetudini locali per quanto riguarda le differenze di valore in rapporto alla gradazione.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio, contemporaneamente alla fissazione del prezzo di cui all'articolo precedente, rende note la quantità di prodotto che intende mettere in vendita e la durata per la quale viene resa valida l'offerta dell'essenza stessa.

I commercianti possono vendere l'essenza loro ceduta dal Consorzio, sia all'interno che all'estero.

Art. 4.

Per le vendite fatte direttamente dal Consorzio all'estero il Consorzio si obbliga di aumentare il prezzo del normale utile del commerciante.

Art. 5.

Il prodotto è ceduto al commerciante nei tipi da lui scelti, confezionato in bidoni ed in imballaggi, che potranno essere forniti sia dal Consorzio che dal compratore stesso.

Su ciascun bidone ed imballaggio saranno apposti il sigillo della R. Stazione sperimentale per l'industria delle

essenze e dei derivati degli agrumi di Reggio Calabria ed il marchio del Consorzio. Il marchio del Consorzio sarà inoltre applicato sugli imballaggi esterni.

E' in facoltà degli acquirenti applicare sui bidoni e sugli imballaggi esterni altre marche distintive.

Per la migliore presentazione del prodotto sui vari mercati sarà studiata una forma adatta di imballaggio tipo.

Art. 6.

All'atto dell'acquisto, gli acquirenti sono tenuti a dichiarare al Consorzio il termine entro cui essi intendano effettuare la spedizione del prodotto acquistato.

Art. 7.

Le parti si impegnano a stipulare entro tre mesi dalla approvazione del presente accordo un contratto-tipo che regolerà tutte le norme di compra-vendita. Detto contratto-tipo, dopo la sua approvazione da parte degli organi corporativi competenti, farà parte integrante del presente accordo.

Art. 8.

Nel caso di controversie individuali aventi per oggetto la materia prevista dal presente accordo, la parte, prima di adire la Magistratura competente, deve richiedere l'intervento dell'Associazione sindacale, dalla quale è rappresentata, per il tentativo di conciliazione.

Art. 9.

In caso di inosservanza del presente accordo, si applicano, oltre le sanzioni previste dagli statuti delle Associazioni sindacali, quelle dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 febbraio 1934, n. 163.

Art. 10.

Il presente accordo ha la durata di un anno a decorrere dalla data di stipulazione e s'intende tacitamente rinnovato per un uguale periodo di tempo, ove non venga denunziato da una delle due parti almeno tre mesi prima della scadenza.

p. *La Confederazione fascista degli agricoltori*:
MARIO MUZZARINI.

p. *La Confederazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti orto-frutticoli*:
FRANCESCO BOCCADIFUOCO.

p. *La Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura*:
FRANCO ANGELINI.

p. *La Federazione nazionale fascista degli industriali dei prodotti chimici*:
M. BARUCHELLO.

p. *Il Consorzio prov. di agrumicoltura di Reggio Calabria*:
DOMENICO MORACE.

(1953)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1937-XV.
Inflizione di una pena pecuniaria alla Banca del Friuli di Udine.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Vista la lettera 19 maggio 1937-XV, n. 8963, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Considerato che il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 12 del citato R. decreto-legge, nella sua seduta del 13 maggio 1937-XV, ha deciso di infliggere alla Banca del Friuli di Udine, ai sensi dell'art. 84 dello stesso Regio decreto-legge, la pena pecuniaria di L. 2000 per varie infrazioni compiute dalla filiale di Pordenone alle disposizioni vigenti per le « condizioni e norme per le operazioni ed i servizi di banca »;

Visto l'art. 87 del ripetuto Regio decreto-legge;

Decreta:

Alla Banca del Friuli di Udine è inflitta, a norma dell'art. 84 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, una pena pecuniaria di L. 2000 (lire duemila) per varie infrazioni compiute dalla Filiale di Pordenone alle disposizioni vigenti per le « condizioni e norme per le operazioni ed i servizi di banca ».

L'Intendenza di finanza di Udine provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 giugno 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BIANCHINI.

(1955)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1937-XV.
Inflizione di una pena pecuniaria alla Banca Popolare Tiburtina di Tivoli (Roma).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Vista la lettera 19 maggio 1937-XV, n. 8962, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Considerato che il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 12 del citato R. decreto-legge, nella sua seduta del 13 maggio 1937-XV, ha deciso di infliggere alla Banca Popolare Tiburtina di Tivoli (Roma), ai sensi dell'art. 84 stesso R. decreto-legge, la pena pecuniaria di L. 1100 per infrazioni a varie disposizioni di legge e dell'Ispettorato;

Visto l'art. 87 del ripetuto Regio decreto-legge;

Decreta:

Alla Banca Popolare Tiburtina di Tivoli (Roma) è inflitta, a norma dell'art. 84 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, una pena pecuniaria di L. 1100 (lire millecento) per infrazioni a varie disposizioni di legge e dell'Ispettorato.

L'Intendenza di finanza di Roma provvederà alla esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 giugno 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BIANCHINI.

(1956)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1937-XV.
Proroga del divieto di caccia in zona Montalto Dora (Aosta) per l'annata venatoria 1937-38.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona di Montalto Dora (Aosta), della estensione di ettari 750, delimitata dai seguenti confini:
ad ovest, col comune di Lessolo lungo l'alveo della Dora;
a nord, col comune di Borgofranco;
ad est, col comune di Chiaverano;
a sud, col comune di Ivrea;
Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1936, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Aosta ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 25 luglio 1935 e 1° agosto 1936, nella zona di Montalto Dora (Aosta), delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38.
La Commissione venatoria provinciale di Aosta provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(1889)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1937-XV.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare un immobile sito in Portofino.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929-VIII, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926-IV, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927-V, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927-V, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Rapallo il giorno 8 gennaio 1931-IX, a rogito del signor Prospero Antola notaio colà residente, col quale il signor Santino Giuffra fu Rolando ha venduto all'Opera nazionale Balilla, per il prezzo di L. 18.000, un baraccone di un solo vano sito in Portofino, vico del Pozzo Nuovo con terreno annesso, a confini da una parte con una casa di proprietà del venditore ed in parte con Domenico Merello e dalle altre parti la strada, distinto nel catasto urbano di Portofino alla partita 417, foglio III, mappale 295;
Veduto l'atto stipulato in Rapallo il 12 novembre 1936-XV a rogito dello stesso notaio Prospero Antola, col quale il contratto di compra-vendita di cui sopra è stato ratificato dall'Opera nazionale Balilla;
Considerato che l'acquisto è stato fatto per provvedere alla costruzione della Casa del Balilla nel comune di Portofino;
Veduta la deliberazione n. 15 in data 15 aprile 1937-XV con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto dell'immobile di cui alle premesse del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(1890)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1937-XV.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un immobile sito in Montebelluna.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929-VIII, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926-IV, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927-V, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927-V, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto il decreto Ministeriale in data 27 novembre 1935-XIV col quale l'Opera nazionale Balilla fu autorizzata ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno, disposta a suo favore dal comune di Montebelluna;
Veduto l'atto stipulato in Treviso il 21 gennaio 1937-XV, a rogito del dott. Roberto Galanti, notaio colà residente, col quale il comune di Montebelluna ha donato all'Opera nazionale Balilla l'edificio ad uso Casa del Balilla con palestra ginnastica, a due piani, sito in Montebelluna in piazza Equini ai civivi nn. 9-6, costruito sul terreno sopraindicato;
Veduta la deliberazione n. 13 in data 12 aprile 1937-XV, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione, di cui alle premesse, disposta a suo favore dal comune di Montebelluna.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(1891)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1937-XV.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione dell'appezzamento di terreno dal comune di Pesaro.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929-VIII, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926-IV, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927-V, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927-V, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Pesaro il 26 novembre 1936-XV, a rogito del dott. Giuseppe Fabbri, notaio colà residente, col quale il comune di Pesaro ha donato all'Opera nazionale Balilla un appezzamento di terreno situato nel comune medesimo, limitato dal viale Trieste, viale Trento, viale Dante e viale Oriani, distinto in catasto al foglio 20 coi numeri 115-*a-r* e 116-*a-r* della superficie di metri quadrati 9528, e catastale di ettari 0.94.72;
Veduta la deliberazione n. 16 in data 20 aprile 1937-XV, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato gli atti suddetti;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui sopra, disposta a suo favore dal comune di Pesaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(1892)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1937-XV.
Inizio della conservazione del nuovo catasto per quattro Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Oleggio (Novara).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 51 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;
Visto il regolamento approvato col R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;
Visto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;
Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto per un gruppo di Comuni della Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Oleggio (provincia di Novara);

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto, formato a norma del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio il giorno 1° luglio 1937-XV pei comuni di Marano Ticino, Mezzomerico, Momo e Pombia dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Oleggio, e da tale data cesserà per i detti Comuni la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(1893)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 128

Media dei cambi e dei titoli
del 12 giugno 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,76
Francia (Franco)	84,50
Svizzera (Franco)	434,75
Argentina (Peso carta)	5,805
Austria (Shilling)	3,56
Belgio (Belga)	3,205
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,20
Danimarca (Corona)	4,1855
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,71
Olanda (Fiorino)	10,45
Polonia (Zloty)	359,95
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,834
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	74,80
Id. 3,50 % (1902)	71,70
Id. 3,00 % (Lordo)	53,25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,55
Rendita 5 % (1935)	94,225
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,25
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,475
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,825
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,125
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,05
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,15

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 129

Media dei cambi e dei titoli
del 14 giugno 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,76
Francia (Franco)	84,50
Svizzera (Franco)	435 —
Argentina (Peso carta)	5,81
Austria (Shilling)	3,56
Belgio (Belga)	3,205
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,20
Danimarca (Corona)	4,1855
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,71
Olanda (Fiorino)	10,45
Polonia (Zloty)	359,95
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,834
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	74,85
Id. 3,50 % (1902)	71,65
Id. 3,00 % (Lordo)	53,25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,50
Rendita 5 % (1935)	94,275
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,25
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,45
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,775
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,125
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,025
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,175

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 110.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 424 — Data: 22 aprile 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Viterbo — Intestazione: Botarelli Pietro di Nazzareno — Titoli del Debito pubblico: nominativi 10 — Ammontare del capitale: L. 15.800, ex consolidato 5 per cento.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2960 — Data: 14 marzo 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Albano Pasquale fu Carmine — Titoli del Debito pubblico: certificato — Ammontare della rendita: L. 17,50 consolidato 3,50 per cento.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 431 — Data: 5 ottobre 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Campobasso — Intestazione: Banderuola Salvatore — Titoli del Debito pubblico: certificato — Ammontare della rendita: L. 190 consolidato 5 per cento.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 26 maggio 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(1703)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 87; num. del certificato provvisorio 13709 - Consolidato 5 % - Data di emissione: 20 gennaio 1927 - Ufficio di emissione: Banca Italia di Trento - Intestazione: Torresani Virgilio - Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 88; num. del certificato provvisorio 17325 - Consolidato 5 % - Data di emissione 2 febbraio 1927 - Ufficio di emissione: Banca Italia di Trento - Intestazione: Eberhart Caterina - Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 89; num. del certificato provvisorio 16198 - Consolidato 5 % - Data di emissione: 24 gennaio 1927 - Ufficio di emissione: Banca Italia di Trento - Intestazione: Giacomozzi Maria - Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 90; num. del certificato provvisorio 16584 - Consolidato 5 % - Data di emissione: 24 gennaio 1927 - Ufficio di emissione: Banca Italia di Trento - Intestazione: Nesler Guida fu Cirillo - Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 91; num. del certificato provvisorio 4616 - Consolidato 5 % - Data di emissione: 11 gennaio 1927 - Ufficio di emissione: Banca Italia di Trento - Intestazione: Eccher Riccardo fu Carlo - Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 92; num. del certificato provvisorio 7611 - Consolidato 5 % - Data di emissione: 18 gennaio 1927 - Ufficio di emissione: Banca Italia di Trento - Intestazione: Romen Giuseppe di Antonio - Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 93; num. del certificato provvisorio 16507 - Consolidato 5 % - Data di emissione: 20 novembre 1927 - Ufficio di emissione: Banca Italia di Verona - Intestazione: Vivaldi Giovanni fu Riccardo - Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 94; num. del certificato provvisorio 6019 - Consolidato 5 % - Data di emissione: 21 gennaio 1927 - Ufficio di emissione: Banca Italia di Pola - Intestazione: Codnich Giovanni fu Margherita - Capitale: L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 7 marzo 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(1186)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Roveta ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 19 maggio 1937-XV, la Ditta Eredi Scotti è stata autorizzata a vendere l'acqua minerale « Roveta » anche in bottiglie di forma bombata, chiuse con tappo corona e ad usare per le medesime un nuovo tipo di etichetta di cui è fatta descrizione e allegato esemplare al decreto Ministeriale di autorizzazione.

Il prefetto di Firenze è incaricato dell'esecuzione del decreto che sarà notificato in via amministrativa dal podestà di Scandicci, a mezzo del messo comunale, alla Ditta Scotti al suo domicilio in Scandicci.

(1803)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica delle Valli Grandi Veronesi ed Ostigliesi (Legnago).

Con decreto Ministeriale 3 giugno 1937-XV, n. 2985, sono state approvate alcune modifiche al testo dello statuto del Consorzio di bonifica delle Valli Grandi Veronesi ed Ostigliesi, secondo il testo deliberato dall'assemblea generale dei consorziati, nella adunanza tenutasi in Legnago il giorno 21 marzo 1937-XV.

(1802)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di note fra l'Italia ed il Belgio relativo al riconoscimento reciproco dei certificati d'identità e di licenza in possesso del personale aeronautico.

Il 1° maggio 1937-XV è stato effettuato in Roma, fra il Ministro per gli affari esteri e l'incaricato d'affari del Belgio, uno scambio di note per riconoscere, reciprocamente, ai certificati d'identità e di licenza in possesso del personale aeronautico italiano e belga, la stessa validità dei passaporti.

Lo scambio di note è del seguente tenore:

AMBASSADE DE BELGIQUE
B.4. 1183

Rome, le 1er mai 1937.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement belge reconnaît à partir de ce jour, comme documents d'identité tenant lieu de passeport, les brevets d'aptitudes et les licences dont sont porteurs les membres italiens du personnel de service des aéronefs des lignes italiennes de navigation aérienne, immatriculés en Italie et dans les possession italiennes.

Ces brevets d'aptitude et ces licences sont reconnus comme des documents d'identité suffisants pour permettre aux membres du personnel en question l'entrée par la voie des airs, dans les territoire de la Belgique, du Congo Belge et du Ruanda-Urundi.

La présente lettre et celle de Votre Excellence de la même date et d'une teneur similaire, seront considérées comme constituant l'accord conclu en cette matière.

Les dispositions de cet accord n'exempteront pas, toutefois les titulaires de brevets d'aptitude ou de licences, de l'obligation de se conformer aux règlements sur l'immigration en vigueur au lieu de leur arrivée.
Les détenteurs des dits brevets ou licences, seront toujours admis à rentrer dans le pays où ces documents ont été établis.
D'autre part, le bénéfice de l'accord est limité, dans tous le cas, aux personnes qui ne sont pas des immigrants interdits aux termes des règlements sur l'immigration en vigueur au lieu d'arrivée.
Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, de renouveler à Votre Excellence les assurances de ma très haute considération.

C. DE LA HOWARDERIE.

A Son Excellence le Comte Ciano
Ministre des Affaires Etrangères d'Italie,
ROME

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
D.G.A.O. TRATTATI
N. 9008994

Rome, le 1er mai 1937.

Monsieur le Chargé d'Affaires,

J'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que le Gouvernement italien reconnaît, à partir de ce jour, comme documents d'identité tenant lieu de passeport, les brevets d'aptitude et les licences dont sont porteur les membres belges de service des aéronefs des lignes belges de navigation aérienne, immatriculée en Belgique au Congo-Belge et au Ruanda-Urundi.
Ces brevets d'aptitude et ces licences sont reconnus comme des documents d'identité suffisants pour permettre aux membres du personnel en question l'entrée, par la voie des airs, dans le territoire de l'Italie et des possessions italiennes.
La présente note et la Vôtre de la même date et d'une teneur similaire seront considérées comme constituant l'accord conclu en cette matière.
Le dispositions de cet accord n'exempteront pas, toutefois, les titulaires de brevets d'aptitude ou de licences, de obligation de se conformer aux règlements sur l'immigration en vigueur au lieu de leur arrivée.
Les détenteurs des dits brevets ou licences seront toujours admis à rentrer dans le pays où ces documents ont été établis.
D'autre part, le benefice de l'accord est limité, dans tous le cas, aux personnes qui ne sont pas de immigrants interdits aux termes des règlements sur l'immigration en vigueur au lieu d'arrivée.
Veuillez agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

CIANO.

Monsieur le Comte F. du Chastel de la Howarderie,
Chargé d'Affaires de Belgique a. i.
ROME

(1960)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di prestiti « SS. Tolomeo e Romano » di Nepi (Viterbo).

L'anno 1937-XV, addì 8 del mese di giugno, negli uffici della Cassa rurale cattolica di prestiti « SS. Tolomeo e Romano » in Nepi.
Alla presenza del rag. Alfredo Annibaldi, commissario straordinario della Cassa, sono convenuti i signori: Sansoni nob. Giuseppe di Adolfo, Masnada Eligio Giovanni fu Domenico e Pugliesi Nicola fu Luigi, quali membri del Comitato di sorveglianza, nominati con provvedimento in data 19 maggio 1937-XV del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in seguito al decreto di pari data di S. E. il Capo del Governo, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale cattolica di prestiti « SS. Tolomeo e Romano » di Nepi.
Dietro invito del commissario straordinario i nominati membri del Comitato di sorveglianza hanno proceduto alla nomina del presidente del Comitato stesso, in esecuzione di quanto disposto con l'art. 158, capo II, titolo VII, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.
A maggioranza di voti viene eletto presidente il signor Pugliesi Nicola che dichiara di accettare la nomina.
Letto, confermato e sottoscritto.

Nicola Pugliesi - Giuseppe Sansoni - Eligio Masnada.

(1961)

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca « Masucci e Sorrentino » di Palma Campania (Napoli).

L'anno 1937-XV, addì 4 del mese di giugno, nella casa dell'avvocato Menna Salvatore in Palma Campania si sono riuniti i signori avv. Salvatore Menna fu Alessandro, rag. Carmine Ronga di Vincenzo, rag. Giuseppe Castria di Luigi, componenti del Comitato di sorveglianza della Banca « Masucci e Sorrentino » di Palma Campania (Napoli), nominati con provvedimento del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, del 17 maggio 1937 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 25 maggio 1937, n. 120, per nominare ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, il presidente del Comitato stesso.
Ad unanimità è stato eletto il rag. Giuseppe Castria di Luigi.
Il presente verbale è stato redatto in quadruplice copia, di cui due per il Capo dell'Ispettorato, una per la Banca d'Italia e l'altra per il commissario liquidatore.
Letto e sottoscritto.

Salvatore Menna - Carmine Ronga - Giuseppe Castria.

(1962)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Diario delle prove scritte e grafiche del concorso a 10 posti di capo tecnico aggiunto nel ruolo delle Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale in data 8 febbraio 1937 con il quale è stato indetto un concorso per esami a 10 posti di capo tecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche;

Decreta:

Le prove scritte e grafiche di esame relative al concorso a 10 posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche, indetto con decreto Ministeriale 8 febbraio 1937, sono fissate per i giorni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 luglio 1937-XV a La Spezia.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(1921)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Rapallo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 9 settembre 1936-XIV per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Rapallo;
Visti i decreti Ministeriali in data 26 gennaio e 18 febbraio 1937-XV coi quali venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Rapallo nell'ordine come appresso indicato:

1° Palmieri Francesco . . . . . . con punti 111/150
2° Girolami dott. Alfonso . . . . . . » 110/150
3° Soncino dott. Domiziano, croce al merito di guerra . . . . » 109/150

4° Romano dott. Michele . . . . . . con punti 109/150
5° Sorge dott. Alfio . . . . . . » » 108/150
6° Costantino Giorgio, ex comb., iscritto al P. N. F. 1-1-1922 . . . . » » 107/150
7° Dellarole dott. Eusebio . . . . . » » 107/150
8° Tiberi Menotti . . . . » » 106/150
9° Ceriati dott. Angelo, iscritto al P. N. F. 15-2-1922, Marcia su Roma . . . . » » 105/150
10° Sestini dott. Gino . . . . . . » » 105/150
11° Guerrini dott. Raffaele, croce merito guerra » » 104/150
12° Pietrojusti Cesare, iscritto al P. N. F. dal-l'1-8-1922 . . . . » » 104/150
13° Lanfranco avv. Giacomo . . . . . » » 104/150
14° Di Pierri dott. Michelangelo, ferito fascista, Marcia su Roma . . . . » » 103/150
15° Sicomo Felice, croce m. g., iscritto al P. N. F. 22-10-1922 . . . . » » 103/150
16° Pazzagli Giovanni, ex comb., iscritto al P. N. F. 19-10-1922, Marcia su Roma . . . . » » 103/150
17° Aceto dott. Felice, ex comb., iscritto P. N. F. 10-9-1922 . . . . » » 103/105
18° Pescia Giuseppe, ex comb., iscritto P. N. F. 16-9-1922 . . . . » » 103/150
19° Rosolia dott. Giovanni, ex comb., coniugato con 2 figli . . . . » » 103/150
20° Giorgetti Riccardo, iscritto P. N. F. 1-3-1921, coniugato con 2 figli . . . . » » 103/150
21° Romagnoli Enrico, iscritto P. N. F. 16-1-1922, coniugato con un figlio . . . . . . » » 103/150
22° Quarato Matteo, iscritto P. N. F. 30-4-1921 . » » 103/150
23° Spinelli avv. Luigi, coniug. con 2 figli . . » » 103/150
24° Calabro Vincenzo. . . . . . . » » 103/150
25° Baldassarre Luigi, croce m. g., coniug. con 2 figli, nato 17-4-1897 . . . . . . » » 102/150
26° Di Sabatino Gennaro, croce m. g., coniug. con 2 figli, nato 21-11-1897 . . . . . . » » 102/150
27° Baraldi dott. Dario, figlio gr. inv. guerra . » » 102/150
28° Romiti dott. Giovanni, ex combattente . . » » 102/150
29° Gabellini avv. Marino, coniug. con 8 figli » » 102/150
30° Tosco dott. Giovanni . . . . . . » » 102/150
31° Millanta Francesco, medaglia V. M. . . » » 101/150
32° Giabbani Geremia, croce m. g., coniugato con 4 figli . . . . » » 101/150
33° D'Antino dott. Francesco, croce m. g. . . » » 101/150
34° Pianiggiani Quintilio, iscritto P.N.F. 1° settembre 1920 . . . . » » 101/150
35° Pasqualone Giuseppe. . . . . . » » 101/150
36° Beltramini avv. Mario, ferito fascista, ex combattente . . . . » » 100/150
37° Di Guglielmo Raffaele, croce m. g., encomio solenne . . . . » » 100/150
38° Colazzi dott. Emilio, croce m. g., iscritto P. N. F. 25-11-1920, coniug. con un figlio . . » » 100/150
39° Bonfiglio dott. Serafino, croce m. g., iscritto P. N. F. 6-7-1922 . . . . » » 100/150
40° Mainella dott. Giuseppe, volontario guerra, iscritto P. N. F. 30-3-1921 . . . . . . » » 100/150
41° Morazzoni dott. Umberto, ex comb. coniugato con 9 figli . . . . » » 100/150
42° Dall'Oro Oscar, ex comb. coniug. con 5 figli » » 100/150
43° Del Beno dott. Giovanni, iscritto P. N. F. 15-12-1920, Marcia su Roma . . . . . . » » 100/150
44° Saveri Giuseppe, iscritto P. N. F. 12-7-1922 . » » 100/150
45° Pagani dott. Enrico, coniug. con 3 figli . » » 100/150
46° Daveri dott. Giuseppe, coniug. con 2 figli . » » 100/150
47° Puglisi dott. Giambattista, coniugato . . » » 100/150
48° Scudo dott. Adriano . . . . . . » » 100/150
49° Tombari Giuseppe, croce m. g., Marcia su Roma . . . . » » 99/150
50° Iacaruso Iolando. . . . . . . » » 99/150
51° Dondero dott. Attilio, 2 croci m. g. . . » » 98/150
52° Ferrigno Matteo, ex combattente . . . » » 98/150
53° Tusoni Romolo, coniug. con 2 figli . . » » 98/150
54° Penasa Lino . . . . » » 98/150
55° Quattrocchi dott. Ignazio, invalido guerra » » 97/150
56° Zito dott. Ludovico, croce m. g. . . . » » 97/150
57° Baracco dott. Battista, mutilato guerra . » » 96/150
58° Russolillo Pacifico, croce merito guerra . » » 96/150
59° Giustino Leonardo, ex combattente . . » » 96/150
60° Innocenti Pratesi dott. Egidio, coniug. con 3 figli, nato 14-5-1900. . . . . » » 96/150
61° Polidori Giuseppe, coniug. con 3 figli, nato 23-11-1900 . . . . » » 96/150
62° Pierantonio Pasquale, mutilato guerra. . » » 95/150
63° Cerioni dott. Marino, croce m. g., coniug. con 5 figli . . . . con punti 95/150
64° Bozzini Giulio, croce m. g., coniug. con un figlio . . . . » » 95/150
65° Russo Nazario, croce al merito di guerra » » 95/150
66° Della Bona Giuseppe, ex comb., coniug. con 3 figli . . . . » » 95/150
67° Cristinziani Ferdinando, ex comb., coniug. con un figlio. . . . . » » 95/150
68° Germani Edoardo, iscritto P. N. F. 3-2-1922 . » » 95/150
69° Vasta dott. Rosario, coniug. con 2 figli . » » 95/150
70° De Monticelli Federico, nato 1886 . . . » » 95/150
71° Mignanelli Giorgetti Guido . . . . » » 95/150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Genova per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 25 maggio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1914)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Pisino.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso per titoli, in data 9 settembre 1936-XIV, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV), vacante nel comune di Pisino;

Visti i decreti Ministeriali, in data 26 gennaio e 18 febbraio 1937-XV, con i quali venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa, e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383; nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) del comune di Pisino, nell'ordine appresso indicato:

1° Palmieri Francesco, punti 110, coniugato con 2 figli.
2° Girolami dott. Alfonso, punti 110.
3° Tiberii Menotti, punti 107.
4° Giorgetti Riccardo, punti 105.
5° Di Pierri dott. Michelangelo, punti 104, inscr. al P.N.F. dal 13 marzo 1921 con brevetto di ferito fascista e della Marcia su Roma.
6° Michelon dott. Giovanni, punti 104, ex comb. inscr. al P.-N.F. dal 1° luglio 1922, coniugato con 4 figli.
7° Pietroiusti Cesare, punti 104, inscr. al P.N.F. dal 1° agosto 1922, coniugato con 2 figli.
8° Iacaruso Iolando, punti 104, coniugato (1 figlia).
9° Penasa Lino, punti 104, nato il 19 aprile 1887.
10° Lanfranco avv. Giacomo, punti 104, nato il 25 aprile 1889.
11° Calabro Vincenzo, punti 104, nato il 6 maggio 1904.
12° Baraldi dott. Dario, punti 103, figlio di grande invalido di guerra.
13° Pellegrini dott. Novilio, punti 103, ex comb. con croce al m. di g., inscr. al P.N.F. dal 1° giugno 1921, coniug. con 4 figli.
14° Pazzagli Giovanni, punti 103, ex comb. inscr. al P.N.F. dal 19 ottobre 1922 con brevetto della Marcia su Roma; coniug. con 2 figli.
15° Guerrini dott. Raffaele, punti 103, ex comb. con cr. al m. di g. e campagna italo-turca; coniug. con 1 figlio.
16° Mainella dott. Giuseppe, punti 103, ex comb. inscr. al P.-N.F. dal 30 marzo 1921.
17° Quarato Matteo, punti 103, inscr. al P.N.F. dal 30 aprile 1921.
18° Gabellini avv. Marino, punti 102.
19° Vacchiano dott. Ermenegildo, punti 101, ex comb. con cr. al m. di g., inscr. al P.N.F. dal 1° ottobre 1922; coniug. (1 figlia).
20° Bonfiglio dott. Serafino, punti 101, ex comb. con cr. al m. di g., inscr. al P.N.F. dal 6 luglio 1922; coniugato.
21° Cristofoletti Francesco G., punti 101, ex combattente.
22° Cirelli Giuseppe, punti 101, ufficiale di complemento.
23° Pagani dott. Enrico, punti 101.
24° Di Guglielmo Raffaele, punti 100, ex comb. con cr. al m. di g. ed encomio solenne; coniug. con 2 figli.
25° Bozzini Giulio, punti 100, ex comb. con cr. al m. di g., coniug. con 1 figlio, nato il 6 maggio 1895.

26° Del Bene dott. Giovanni, punti 100, inscr. al P.N.F. dal 15 dicembre 1920 con brevetto della Marcia su Roma, coniug. con 1 figlio, nato il 17 dicembre 1904.
27° Puglisi dott. Giambattista, punti 100.
28° Rosati Mario, punti 99, uff. di compl., con. con 3 figli.
29° Pasqualone Giuseppe, punti 99, con. con 3 figli.
30° Zito dott. Ludovico, punti 98, ex comb. con croce al m. di g., coniug. con 5 figli; nato il 1° settembre 1894.
31° Cerioni dott. Marino, punti 98, ex comb. con croce al m. di g., coniug. con 5 figli; nato il 31 ottobre 1897.
32° Tassinari Giuseppe, punti 98, ex combattente.
33° Pollidori Giuseppe, punti 98.
34° Quattrocchi dott. Ignazio, punti 97, inv. di guerra con pensione vitalizia, inscr. al P.N.F. dal 6 agosto 1922.
35° De Monticelli Federico, punti 97.
36° Cristinziani Ferdinando, 96, ex comb. inscr. al P.N.F. dal 17 febbraio 1921.
37° Lippi dott. Filippo, 96 punti, ex comb., coniug. con 6 figli.
38° Jacona dott. Giovanni, punti 96, coniug. con 4 figli.
39° Mignanelli Giorgetti Guido, punti 96.
40° Natale Antonio, punti 95, ex comb. con medaglia d'argento al v. m., croce al m. di g. ed encomio.
41° Bordin Emilio, punti 95, ex comb. con croce al m. di g.
42° Russo Nicola U., punti 95, ex comb. inscr. al P.N.F. dal 22 settembre 1922.
43° D'Amario Umberto, punti 95, ex comb. coniug. con 3 figli.
44° Dosi Adolfo, punti 95, ex comb. coniugato.
45° Pennacchia Aurelio, punti 95, coniugato con 3 figli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Pola, per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 1° giugno 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1922)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Omegna.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 9 settembre 1936-XIV per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Omegna;
Visto il decreto Ministeriale in data 26 gennaio 1937-XV col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 maggio 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Omegna nell'ordine come appresso indicato:

1° Calabro Vincenzo, con punti 106/150.
2° Di Pierri dott. Michelangelo, con punti 105/150, inscr. al P.N.F. dal 13 marzo 1921, brevetto di ferito fascista e Marcia su Roma.
3° Guerrini dott. Raffaele, con punti 105/150.
4° Mainella dott. Giuseppe, con punti 104/150, volont. di guerra, iscr. al P.N.F. dal 30 marzo 1921.
5° Lanfranco avv. Giacomo, con punti 104/150.
6° Beltramini avv. Marte, con punti 103/150, ferito fasc., ex comb., inscr. al P.N.F. dal 1° agosto 1921.
7° Quarato Matteo, con punti 103/150, iscr. al P.N.F. dal 30 aprile 1921.
8° Gabellini avv. Marino, con punti 103/150, coniug. con 8 figli.
9° Iacaruso Iolando, con punti 103/150, coniug. con 1 figlio.
10° Penasa Lino, con punti 103/150.
11° Vacchiano dott. Ermenegildo, con punti 102/150, croce m. g., inscr. al P.N.F. dal 1° ottobre 1922, coniug. con 1 figlio.
12° Bonfiglio dott. Serafino, con punti 102/150, croce m. guerra, iscr. al P.N.F. dal 6 luglio 1922, con. senza figli.
13° Cristofoletti Francesco Gilberto, 102/150, ex combattente.
14° Pagani dott. Enrico, con punti 102/150, coniugato con 3 figli.
15° Tosco dott. Giovanni, con punti 102/150.
16° Del Bene dott. Giovanni, con punti 101/150.
17° Dondero dott. Attilio, con punti 100/150, due croci di guerra.
18° Pazzagli Giovanni, con punti 100/150, brevetto Marcia su Roma, ex comb., con 2 figli.
19° Russolillo Pacifico, con punti 100/150, cr. m. g., iscr. P.N.F. dal 1° aprile 1921.
20° Bernardoni Gino, con punti 100/150, ex comb., iscr. P.N.F. dal 6 agosto 1921.
21° Morazzoni dott. Umberto, con punti 100/150, ex comb., con. con 9 figli.
22° Tassinari Giuseppe, con punti 100/150, ex comb., coniug. con 2 figli, nato il 1891.
23° Pietroiusti Cesare, con punti 100/150, iscr. al P.N.F. dal 1° agosto 1922, coniug. con 2 figli, nato il 1892.
24° Rosolia dott. Giovanni, con punti 100/150, ex comb. coniug. con 2 figli, nato il 1897.
25° Cirelli Giuseppe, con punti 100/150.
26° Pasqualone Giuseppe, con punti 99/150.
27° Bozzini Giulio, con punti 98/150, cr. m. guerra.
28° Lippi Filippo, con punti 98/150, ex comb. coniug. con 6 figli.
29° Romagnoli dott. Fausto, con punti 98/150, ex comb., con. con 2 figli.
30° Gasparotto Raffaele, con punti 98/150, coniug. con 4 figli.
31° Quattrocchi dott. Ignazio, con punti 97/150, invalido di g.
32° Zito dott. Ludovico, con punti 97/150, cr. m. g.; coniug. con 5 figli.
33° Carrara dott. Settimio, con punti 97/150, cr. m. g.
34° Pollidori Giuseppe, con punti 97/150, coniug. con 3 figli.
35° Lenchi Francesco, con punti 97/150.
36° Cerioni dott. Marino, con punti 96/150, croce m. g., coniug. con 5 figli.
37° Garella dott. Domenico, con punti 96/150, ex comb., coniug. con 2 figli.
38° Imondi Romeo, con punti 96/150, ex combattente.
39° Scalera dott. Giuseppe, con punti 96/150.
40° Pierantonio Pasquale, con punti 95/150, mut. di guerra.
41° Spisani Gilberto, con punti 95/150, cr. m. g., nato il 1888.
42° De Lorenzi Biagio, con punti 95/150, cr. m. g., nato 1894.
43° Cristinziani Ferdinando, con punti 95/150, ex comb. inscr. al P.N.F. dal 17 febbraio 1921.
44° Iacona dott. Giovanni, con punti 95/150, coniug. con 4 figli.
45° Reffo Giovanni, con punti 95/150, coniug. con 2 figli, nato 1901
46° Vasta dott. Rosario, con punti 95/150, coniug. con 2 figli, nato il 1903.
47° De Monticelli Federico, con punti 95/150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 1° giugno 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1923)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso a 50 posti vacanti del ruolo magistrale coloniale, mediante trasferimenti dai ruoli magistrali del Regno.

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto l'art. 37 dell'ordinamento scolastico per le colonie, approvato con R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737;
Considerato che sono vacanti nel ruolo magistrale coloniale n. 251 posti;

Decreta:

Art. 1.

A 50 posti vacanti nel ruolo magistrale coloniale potranno essere trasferiti maestri dei ruoli magistrali del Regno, qualunque sia la categoria cui appartengono, purchè abbiano conseguito il grado di ordinario e qualifiche annuali non inferiori a buono con otto decimi.

Art. 2.

Chi, trovandosi nelle condizioni indicate nell'articolo precedente, aspira ad essere trasferito al ruolo magistrale coloniale dovrà farne domanda su carta bollata da L. 6 al Ministero dell'Africa Italiana (Ispettorato per le scuole e i servizi archeologici) non oltre il 31 luglio 1937-XV indicando il Governo presso il quale vuole essere destinato e le ragioni per cui viene chiesto il trasferimento.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1° atto di nascita, debitamente legalizzato;
2° certificato medico, debitamente legalizzato, in data non anteriore agli ultimi tre mesi dalla data del presente decreto, da cui risulti l'idoneità del richiedente a sopportare il clima coloniale.

3° stato di famiglia rilasciato dal podestà del luogo di residenza e debitamente vistato;
4° certificato attestante la durata e la qualità del servizio prestato;
5° certificato rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il richiedente, attestante l'appartenenza di questo ai Fasci di combattimento o ai Fasci femminili;
6° ritratto fotografico del richiedente con la firma autografa di lui, vidimata dal podestà o da un notaio;
7° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;
8° elenco, in carta libera, dei documenti e titoli presentati.

Potranno essere presentati anche altri titoli, che valgano ad attestare eventuali attitudini al servizio nelle scuole elementari coloniali, ed in particolare i documenti relativi al servizio militare prestato.

Art. 3.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno al Ministero dopo scaduto il termine stabilito dal presente avviso e quelle non corredate da tutti i documenti richiesti.

Art. 4.

Il trasferimento al ruolo magistrale coloniale è subordinato al consenso del Ministero dell'educazione nazionale e al risultato di una visita medico collegiale che accerti la piena idoneità del richiedente ad esercitare nell'Africa Italiana l'ufficio di maestro.

Art. 5.

I maestri trasferiti al ruolo magistrale coloniale vengono iscritti alla 4ª categoria, mantenendo la loro anzianità di servizio.

Ad essi viene fatto il trattamento economico stabilito per il personale civile in servizio nell'Africa Italiana, trattamento che importa, oltre alla corresponsione dello stipendio e delle speciali indennità, di cui fruiscono, in condizioni analoghe, i loro colleghi del Regno, una indennità coloniale pari, in Libia, a tre quarti dello stipendio e, nell'Africa Orientale Italiana, a uno stipendio o a uno stipendio e un quarto.

Viene inoltre concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di equipaggiamento di nette L. 708.

Il servizio prestato nell'Africa Italiana sarà valutato, agli effetti degli aumenti di stipendio, per i primi due anni, il doppio, per i successivi, col vantaggio di un terzo e, agli effetti della pensione, nello stesso modo, ma con la riserva di cui all'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

Art. 6.

I maestri trasferiti al ruolo magistrale coloniale, qualora facciano, per qualsiasi motivo, ritorno ai ruoli magistrali del Regno, verranno iscritti alla categoria a cui appartenevano prima del trasferimento.

I Regi provveditori agli studi sono incaricati di dare la più diffusa pubblicità al presente avviso.

Roma, addì 14 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: LESSONA.

(1967)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso per titoli ed esami ai posti vacanti nel ruolo magistrale coloniale fra coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento nell'Istituto magistrale di Tripoli.

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto l'art. 36, n. 1, dell'ordinamento scolastico per le colonie approvato con R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737;
Visto il R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
Visto il R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397;
Vista la legge 24 marzo 1930, n. 454;
Vista la legge 12 giugno 1931, n. 777;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;
Visto il R. decreto 1° luglio 1933, n. 786;
Visti i Regi decreti 11 agosto 1933, n. 1204 e 1206;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 12 luglio 1934, n. 1352;
Visto il R. decreto 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1927, n. 207;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli e per esami ai posti vacanti nel ruolo coloniale dei maestri istituito ai sensi dell'art. 35 del R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare solo coloro i quali hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento elementare nell'Istituto magistrale di Tripoli o nelle sessioni straordinarie tenute, anteriormente alla fondazione di tale istituto, presso le scuole medie di quella città.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far pervenire, non più tardi del 15 luglio 1937 a questo Ministero (Ispettorato per le scuole e i servizi archeologici) la domanda d'ammissione al concorso redatta su carta bollata da L. 6 nella quale debbono essere indicati il nome e il cognome, la dimora del candidato e il luogo dove intende gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso e restituiti i titoli.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) diploma di abilitazione all'insegnamento elementare;
d) certificato rilasciato da un ufficiale sanitario da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione, esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di un insegnante o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri ed è idoneo a sopportare il clima coloniale;
e) certificato di moralità relativo all'ultimo biennio, rilasciato, con espressa dichiarazione del fine per cui è chiesto, dal podestà del Comune in cui il candidato ha dimorato ultimamente;
f) certificato penale generale;
g) certificato di iscrizione al P.N.F., rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di Combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente;
h) fotografia del candidato con la sua firma, autenticata dal podestà del Comune di residenza o da un notaio.

I concorrenti che abbiano prestato servizio nelle scuole elementari dell'Africa Italiana o in quelle del Regno in qualità di provvisori debbono presentare un certificato da cui risultino la durata di tale servizio e le qualifiche annuali.

I concorrenti possono altresì presentare tutti gli altri documenti valutabili che ritengano opportuni.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *f*) debbono essere legalizzati nei modi e nelle forme prescritte dalle norme in vigore, quelli di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) debbono essere di data non anteriore agli ultimi tre mesi da quella del presente decreto, e quello di cui alla lettera *g*) deve essere redatto su carta legale in data posteriore a quella del presente decreto.

Il concorso consiste:

a) in una prova scritta su un tema riguardante i programmi di studio per le scuole elementari e il fondamento dottrinale della educazione secondo la dottrina fascista;
b) in prove orali sulle seguenti materie:
1° Italiano;
2° Pedagogia;
3° Storia e geografia;
4° Cultura fascista;
5° Educazione fisica;
6° Lingua araba e cultura islamica.

Il candidato deve inoltre dar prova di conoscere i principali testi scolastici di religione e di letteratura per l'infanzia e la giovinezza.

Art. 4.

I programmi per le prove orali per le materie indicate dai numeri 1 a 5 sono quelli approvati con decreto Ministeriale 28 marzo 1935-XIII e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della educazione nazionale, parte I, n. 15, del 9 aprile 1935-XIII. Il programma di lingua araba e cultura islamica è il seguente:

1° Lettura e versione in italiano di un brano semplice in arabo stampato e vocalizzato; nozioni elementari di morfologia; breve conversazione in arabo su facili argomenti;
2° nozioni elementari sull'origine e sviluppo dell'Islâm, sulle prescrizioni fondamentali della religione musulmana e sulle istituzioni religiose musulmane in Libia.

Art. 5.

Il concorso si svolgerà secondo le norme stabilite per i concorsi magistrali del Regno.

Art. 6.

Gli esami, così la prova scritta, come le prove orali, si terranno in Roma, in giorno e luogo che verranno ulteriormente comunicati.

Roma, addì 14 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: LESSONA.

(1968)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso per titoli a 100 posti di insegnante elementare nel ruolo magistrale coloniale.

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Veduto il R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1737;
Veduto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1927, n. 207;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli a 60 posti di maestro e a 40 posti di maestra vacanti nel ruolo magistrale coloniale istituito ai termini dell'art. 35 del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1737.

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte i maestri di V categoria appartenenti ai ruoli magistrali del Regno, i quali abbiano conseguito il grado di ordinario, la qualifica annuale non inferiore a « buono con otto decimi » e che non abbiano superato, al 31 luglio 1937-XV, l'età di 35 anni.

Art. 3.

Le domande in carta bollata da L. 6 debbono pervenire al Ministero dell'Africa Italiana (Ispettorato per le scuole e i servizi archeologici) non oltre il 31 luglio 1937-XV.

Nelle domande debbono essere esattamente indicati il nome e cognome, la dimora del candidato e il luogo dove intende gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso e restituiti i titoli.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

1° atto di nascita, debitamente legalizzato;

2° certificato medico, debitamente legalizzato, di data non anteriore agli ultimi tre mesi dalla data del presente decreto, da cui risulti l'idoneità del concorrente a sopportare il clima coloniale;

3° stato di famiglia rilasciato dal podestà del luogo di residenza e debitamente vistato;

4° certificato attestante la durata e la qualità del servizio prestato;

5° certificato rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento o ai Fasci femminili;

6° ritratto fotografico del concorrente con la firma autografa di lui, vidimata dal podestà o da un notaio;

7° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

8° elenco in carta libera, dei documenti e titoli presentati. I concorrenti potranno anche presentare ogni altro titolo, che valga ad attestare eventuali attitudini al servizio nelle scuole coloniali e, in particolare, i documenti relativi al servizio militare prestato.

Art. 4.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno al Ministero dopo scaduto il termine stabilito dal presente avviso di concorso e quelle non corredate da tutti i documenti richiesti.

Art. 5.

I concorrenti debbono indicare se intendono essere destinati alle scuole elementari della Libia o a quelle dell'Africa Orientale Italiana e dichiarare di essere pronti a raggiungere, entro il termine che verrà loro indicato, qualsiasi residenza della regione prescelta.

Debbono altresì indicare se e quali persone di famiglia li seguiranno.

Art. 6.

I vincitori del concorso, che rifiuteranno il posto offerto, perderanno, per un triennio, il diritto di concorrere ai posti vacanti nel ruolo magistrale coloniale.

Art. 7.

I vincitori del concorso, prima di essere assunti, verranno sottoposti ad una visita collegiale, che accerti la loro piena idoneità ad esercitare nell'Africa Italiana l'ufficio di maestro.

Art. 8.

I vincitori del concorso, all'atto del loro passaggio al ruolo magistrale coloniale, verranno iscritti alla IV categoria, mantenendo la loro anzianità di servizio.

Ad essi verrà fatto il trattamento economico stabilito per il personale in servizio civile nell'Africa Italiana, trattamento che importa, oltre alla corresponsione dello stipendio e delle speciali indennità di cui fruiscono, in condizioni analoghe, i loro colleghi del Regno, un'indennità coloniale pari, in Libia, a tre quarti dello stipendio e, nell'Africa Orientale Italiana a uno stipendio o a uno stipendio e un quarto. Verrà inoltre concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio, un'indennità di equipaggiamento di nette L. 708.

Il servizio prestato nell'Africa Italiana sarà valutato, agli effetti degli aumenti di stipendio, per i primi due anni, il doppio, per i successivi, con il vantaggio di un terzo, e, agli effetti della pensione, nello stesso modo, ma con la riserva di cui all'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

I Regi provveditori agli studi sono invitati a dare la più diffusa pubblicità, anche a mezzo della stampa, al presente bando di concorso.

Roma, addì 14 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: LESSONA.

(1969)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.